Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 3/02/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 23/11/2012, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 47 rate (su 96 complessive).

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.430,72, somma al netto dell'importo di € 1.299,48, già abbuonati in conto estintivo, di cui: € 906,11, a titolo di "commissioni [resistente]"; € 346,22 a titolo di "commissioni intermediario del credito"; € 178,65 a titolo di "spese di istruttoria"; € - 0,36 a titolo di "commissioni [resistente] per gestione pratica"€ 0,00 a titolo di "commissioni intermediario per gestione pratica"€ 0,00 a titolo di "commissioni [resistente] per gestione interna", nonché gli interessi legali, a far data dall'anticipata estinzione, e la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 308,80.

Parte ricorrente ha inoltre dichiarato di non aver ricevuto l'importo che parte resistente ha dichiarato, in sede di risposta al reclamo, di aver liquidato tramite assegno.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento alla rata n. 47, ha specificato di aver riconosciuto alla parte ricorrente l'importo di € 179,00 pari alla quota non maturata secondo il criterio *pro rata temporis* delle spese di istruttoria; ha inoltre svolto considerazioni in merito alla non condivisibilità e alla non applicabilità diretta della pronuncia della CGUE *Lexitor* al diritto nazionale; ha quindi richiamato il testo contrattuale e le indicazioni ivi contenute in merito alle clausole soggette a maturazione nel tempo, ha specificato come la redazione del testo sia avvenuta allo scopo di assicurare la massima trasparenza nei rapporti con la clientela; ha richiamato pertanto la ripartizione delle commissioni come *up front* e *recurring*, di cui al testo contrattuale, ed ha confermato la correttezza dei rimborsi in conto estintivo (rilevando come in tale occasione sia stato corrisposto un rimborso addirittura maggiore, seppure di poco, di quanto spettante). Con riguardo al premio assicurativo, ha dichiarato – per mero scrupolo difensivo – che il relativo onere non è stato sostenuto dal ricorrente; ha svolto considerazioni in merito alla non spettanza delle spese di assistenza difensiva.
L'intermediario ha chiesto in via preliminare di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, e di applicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario; ha chiesto di applicare le linee orientative dell'autorità di vigilanza; in via principale ha chiesto di respingere il ricorso avversario ed ogni altra istanza e/o pretesa ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; in via subordinata, di respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni *up-front*, che la società ha versato a terzi per servizi già erogati e fruiti in fase di erogazione del finanziamento.

DIRITTO

Il prestito controverso è stato estinto dopo 47 rate sulle 96 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Parte ricorrente ha allegato copia della liberatoria attestante l'anticipata estinzione del finanziamento, in data coerente con la validità del conto estintivo. Nel conteggio estintivo constano un abbuono di € 654,88 per interessi corrispettivi al TAN del 3,670% (su complessivi € 2.376,97 previsti per l'intera durata del finanziamento) e due abbuoni pari a € 551,25 per "commissioni gestione pratica" e a € 748,23 per "commissioni finanziatore per gestione interna rischio di credito". Inoltre, nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver riconosciuto in sede di riscontro al reclamo l'ulteriore importo di € 179,00 a titolo di spese di istruttoria secondo il criterio *pro rata temporis*. Per un verso, parte resistente dichiara che l'importo è stato corrisposto mediante assegno circolare (del 3/03/2020 e comunicato in data 4/03/2020) e che della relativa ricezione parte ricorrente avrebbe dato conferma tramite ricorso. Per altro verso, parte ricorrente parrebbe contestare espressamente la ricezione del predetto importo.
L'intermediario ha chiesto in via preliminare: di escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019, e di applicare il disposto di cui all'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario.

In relazione alla restituzione delle commissioni *up front,* il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198) abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo

Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, il quale ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo.

In particolare, l'argomentazione dell'intermediario resistente, relativa all'inefficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, è erronea. Come ha già avuto modo di rilevare questo stesso Collegio:

> "*con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sxies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico*". (coll. Torino, ricorso n. 0118755/2020)

Né può essere accolta l'eccezione con cui si invoca l'applicazione nella specie le linee orientative dell'autorità di vigilanza, le quali nel sistema delle fonti del diritto non hanno il rango delle norme ora richiamate.

Venendo alle ulteriori questioni sollevate nell'attuale controversia, il contratto concluso tra le parti contiene alcune voci di costo riconducibili rispettivamente alla tipologia delle commissioni *up front (*"commissione [resistente]", "commissione intermediario del credito"), ovvero *recurring* ("commissione [resistente] gestione pratica"; "commissione intermediario del credito per gestione pratica"; "commissione [resistente] gestione interna rischio creditizio"; "spese di istruttoria"). Le commissioni *recurring* per pacifico orientamento dei Collegi sono da restituire secondo il criterio *pro rata t*emporis. Le commissioni che hanno invece natura up front sono invece da restituire secondo il criterio analogo a quello che disciplina la restituzione degli interessi. Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19) ritiene infatti che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -*"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale".*

Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri in questione secondo il suddetto criterio.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front e recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, è quindi da restituire alla parte ricorrente la somma risultante dalla tabella seguente:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	3,67%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,96%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	25,42%

rate pagate	49	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Commissioni [resistente]				1.775,23	Upfront	25,42%	451,26		451,26
B) Comm. Intermediario del credito				678,30	Upfront	25,42%	172,42		172,42
D) Spese istruttoria				350,00	Recurring	48,96%	171,35		171,35
F) Comm. [resist] gestione pratica				249,06	Recurring	48,96%	121,94	551,25	-429,31
G) Comm. Intermediario del credito per gestione pr.				830,21	Recurring	48,96%	406,46		406,46
H) Comm. [resist] gestione interna rischio credito				1.466,11	Recurring	48,96%	717,78	748,23	-30,45
			Totale	5.348,91					741,74

L'importo come sopra calcolato (€ 741,74) non coincide con la somma di € 1.430,72 richiesta dalla parte ricorrente poiché quest'ultima ha calcolato il rimborso dovuto per gli oneri non maturati unicamente secondo il criterio *pro rata temporis* lineare. Parte ricorrente ha inoltre richiesto la corresponsione degli interessi legali, che sono da riconoscersi a far data dal reclamo, ed essi quindi si aggiungono alla somma riportata in tabella. La pretesa relativa alla refusione delle spese di assistenza difensiva non può invece essere accolta, in ragione della natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 741,74, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA